



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 11 marzo 2020

Circolare n. 09/2020

Misure d'urgenza in materia di ammortizzatori sociali, connesse all'emergenza epidemiologica c.d. "coronavirus"

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09/03/2020, le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale.

In sostanza l'intero territorio nazionale è stato assoggettato a "zona protetta".

In origine, con Decreto del 2 marzo, alcune province della Regione Lombardia e Veneto erano state definite come "zona rossa".

Le misure che di seguito si elencano erano riferite, per l'appunto, a tale zona e, per quanto riguarda la Cassa in deroga, alla zona c.d. "gialla".

Ciò premesso, le medesime misure dovrebbero ora, in linea di principio, presumersi come applicabili all'intero territorio nazionale: si specifica peraltro che su tale punto manca allo stato attuale una interpretazione autentica da parte del Governo.

CIGO

La CIGO ordinaria può essere richiesta senza necessità di comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali; inoltre, non è previsto l'obbligo di consultazione sindacale.

L'azienda è inoltre dispensata dal termine ordinario di presentazione della domanda all'INPS (15 giorni), potendola effettuare entro il quarto mese successivo all'inizio della sospensione.

Il periodo di sospensione per CIGO, causato dall'emergenza del Coronavirus, non si conteggia infine nei limiti massimi di utilizzo della CIGO: in altri termini, si tratta di un periodo che si aggiunge alle ordinarie 52 settimane (da calcolarsi in un biennio).

Rientrano nel campo di applicazione della CIGO le aziende industriali, le cooperative di produzione e le aziende artigiane del settore edile e lapideo.

Risultano, invece, escluse le altre aziende artigiane, il settore creditizio e delle assicurazioni, il settore agricolo e il settore del commercio e terziario.

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

L'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è concesso ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS). Il FIS trova applicazione per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria, ovvero per i settori nei quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Per quanto riguarda la prestazione di assegno ordinario previsto per le aziende soggette al FIS, il DL n. 9/2020, in deroga alla disciplina ordinaria, prevede espressamente la sua estensione alle



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti (anziché 15 dipendenti come ordinariamente previsto).

I lavoratori destinatari delle misure di sostegno al reddito di cui ai punti precedenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

LAVORATORI AUTONOMI

È prevista l'indennità mensile di 500 euro per un massimo di 3 mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, per i collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e ai lavoratori autonomi e/o professionisti.

Tutte le prestazioni di cui al presente capitolo sono riconosciute nel limite di spesa stabilito dal Decreto.

CASSA IN DEROGA

La Cig in deroga si applica in tutti i settori per i quali non trovi applicazione né la CIG ordinaria, né il FIS. Il trattamento di cassa integrazione in deroga è previsto con effetto retroattivo dal 23.2.2020. È necessario l'accordo con le organizzazioni sindacali.

Le domande di concessione del trattamento vanno presentate alla Regione interessata, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Come detto, il trattamento è concesso con decreto della Regione, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Per espressa previsione normativa, il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa in oggetto non può essere superiore ad un mese.

Anche in questo caso, il trattamento è concesso entro limiti massimi di spesa differenziati per ciascuna Regione coinvolta.

Nel caso in cui non si possa accedere alla Cassa in deroga, è possibile valutare l'accesso alle prestazioni sostitutive rese dagli Enti Bilaterali.

Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna ha reso operativa la Cassa in deroga, con un finanziamento pari a 38 milioni di euro.

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato per le sole unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna, a beneficio dei lavoratori qui subordinati qui operanti, il cui rapporto di lavoro è sospeso o ridotto.

Possono accedere alla CIG in deroga anche i datori di lavoro con unità produttive esterne all'Emilia-Romagna, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati in Emilia-Romagna che abbiano subito restrizioni di tipo sanitario.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi, mentre sono esclusi i datori di lavoro domestici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020

Il Decreto in oggetto aveva vietato, nell'ambito di alcune zone, "ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori".



HARVARD
di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Alla luce del Decreto preannunciato dal presidente del Consiglio in data 9 marzo 2020, tale divieto è ora esteso a tutto il territorio nazionale.

Si segnala che lo stesso provvedimento autorizza gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È inoltre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Al riguardo il Ministero ha emanato un modulo di autocertificazione che si allega alla presente.

ORDINANZA DEL COMUNE DI BOLOGNA DEL 9 MARZO 2020

Si ricorda infine, per completezza di informazione, che con ordinanza del 9 marzo del Sindaco di Bologna, nella predetta città è disposta la chiusura dei bar e delle attività di ristorazione dalle ore 18 alle ore 6, nonché la sospensione dei mercati alimentari e non alimentari con svolgimento periodico.

Restando a Vostra disposizione, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.